



TRIBUNALE FEDERALE ACI

SENTENZA N.4/18

Il Tribunale Federale ACI composto dal dr. Franco Morozzo della Rocca, presidente, dal cons. Roberto Bucchi, componente, dal gen. Ugo Marchetti, componente, e dall'avv. Camillo Tatozzi, componente, nella seduta del 14 marzo 2018 ha emesso la seguente sentenza nei confronti della F & M s.r.l. (licenze di autodromo n. 363952, di organizzatore n. 132206 e di concorrente pers, giur. n. 3673951) e del sig. Mario Altoè (licenze di istruttore K n. 385159, di ufficiale gara n.372662 e n. 243658, di conc./cond, n. 28927).

Fatto

Con atto dell'8 novembre 2017 il Procuratore Federale ha deferito la F & M s.r.l. ed il sig. Mario Altoè: la prima quale organizzatrice della gara ENPEA Swift Cup Europe del 29 luglio 2017 (Autodromo di Adria) e quale titolare della licenza di autodromo ed il secondo quale direttore dell'Autodromo di Adria, per avere consentito e fatto svolgere presso il detto Autodromo la competizione nonostante l'avvenuto annullamento di essa da parte del Giudice Unico.

All'udienza di trattazione del 14 marzo 2018 sono comparsi il sig. Mario Altoè, assistito dall'avv. Marco Baroncini, e per la F & M s.r.l. lo stesso avv. Marco Baroncini quale difensore con procura.

All'esito della trattazione il Procuratore Federale ha concluso per l'affermazione della responsabilità disciplinare di entrambi gli incolpati, con applicazione delle sanzione della sospensione delle licenze sportive per mesi quattro con l'ammenda in €. 2.000,00 ciascuno. Per gli incolpati l'avv. Baroncini ha chiesto l'esclusione degli addebiti e, in subordine, la sospensione condizionale delle sanzioni eventualmente inflitte.

Motivi della decisione

La gara di velocità in circuito Swift Cup Europe, organizzata per il 29 luglio 2017 sull'Autodromo di Adria e regolarmente iscritta a calendario, è stata annullata dal Giudice Unico in esito alle verifiche sportive, perché il numero degli iscritti in possesso dei requisiti di ammissione era risultato insufficiente (cfr. verbale del Giudice Unico sig. Giancarlo Melchiorri del 29 luglio 2017, ore 9,00; e sua nota di precisazioni del 15.9.2017). E' incontroverso che una gara si è, tuttavia, svolta lo stesso 29 luglio sull'Autodromo di Adria con la partecipazione dei piloti presenti.

Lo stesso incolpato sig. Altoè ha infatti dichiarato al Procuratore Federale (5 ottobre 2017) che la manifestazione, a suo parere internazionale ed iscritta come tale al calendario FIA, si è "*svolta regolarmente prescindendo dal regolamento ACP*", secondo i profili tecnici ed amministrativi di una manifestazione internazionale, dopo che il rappresentante della Federazione ungherese sig. Hajdu, promotore, aveva dichiarato di sollevare ACI Sport ed il circuito di Adria da ogni responsabilità al riguardo.

In realtà non risulta – ed è, anzi, da escludere sulla base degli atti – che la manifestazione fosse una manifestazione internazionale, non soggetta alla regolamentazione di ACI Sport. Con nota 10.10.2017 la Direzione di ACI Sport ha,



Automobile Club d'Italia
SPORT

infatti, comunicato che la manifestazione non è mai stata iscritta a calendario FIA, né come gara internazionale né come gara di serie internazionale; ciò trova riscontro nella corrispondenza di ufficio relativa alla pratica per l'iscrizione a calendario; dallo stesso regolamento particolare di gara risulta trattarsi di una gara ENPEA, cioè di una gara nazionale, iscritta al calendario ACI Sport, alla quale erano ammessi concorrenti e piloti stranieri (art. 14 RSN). L'annullamento della gara, deciso dal Giudice Unico e non reclamato dagli interessati, espungendo dal calendario la manifestazione, ostava, perciò, al suo svolgimento. La assunzione di responsabilità del promotore ungherese poteva, se mai, avere rilevanza civilistica nei rapporti tra Autodromo ed assuntore della responsabilità; ma era del tutto inidonea a modificare la responsabilità della organizzatrice F & M e del Direttore dell'Autodromo per lo svolgimento di una gara che, essendo stata annullata, non poteva più avere corso. E', peraltro, di tutta evidenza che lo svolgimento di una manifestazione agonistica (la gara in questione, conclusasi con la formazione di una classifica e con la relativa premiazione non può essere qualificata come meramente ludica) annullata integra svolgimento di una manifestazione abusiva in violazione degli artt 45 e 46 RSN.

Ritiene, pertanto, il Collegio di dover affermare la responsabilità disciplinare degli incolpati e di applicare loro la sanzione nel minimo edittale (sospensione delle licenze sportive per mesi 2 (art. 227.3 RSM).

Avuto riguardo alla specie, può concedersi la chiesta sospensione condizionale delle sanzioni inflitte ai sensi dell'art. 230 RSN.

P.Q.M.

il Tribunale Federale dichiara i licenziati F & M s.r.l. (licenze n.363952, 132206 e 2673951) ed Altoè Mario (licenze m. 385159, 372662, 243658 e 28297) responsabili della violazione loro ascritta ed applica loro la sanzione della sospensione delle licenze sportive per mesi due. Sospende l'esecuzione della sanzione inflitta ai sensi dell'art. 230 R.S.N.

Così deciso in Roma il 14 marzo 2018.

Il Presidente estensore
(Franco Morozzo della Rocca)